

CONFERIMENTO DELLE

“STELLE AL MERITO DEL LAVORO”

Istruzioni:

Il 1° Maggio, giorno della Festa del Lavoro, vengono conferite le Decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro” ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti dalle relative norme di legge.

Il conferimento della “Stella al Merito” è attualmente disciplinato dalla legge 5.02.1992, n. 143 (G.U. n. 43 del 21.02.1992).

Nel riportare di seguito le principali norme contenute nella citata legge, si avverte che il termine di presentazione delle proposte è fissata al 31 ottobre di ogni anno.

Possono beneficiare:

- 1) i lavoratori dipendenti, operai, impiegati, dirigenti, uomini e donne, di imprese pubbliche e private, qualunque sia il campo di produzione o di lavoro nel quale eserciti la sua attività l'impresa da cui essi dipendono;**
- 2) dipendenti di imprese cooperative, anche se soci delle imprese medesime;**
- 3) i dipendenti da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o degli Enti pubblici, nonché i lavoratori e lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;**
- 4) i pensionati già appartenenti alle categorie anzidette, in quanto la legge n. 143 non limita la concessione ai dipendenti per i quali il rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della proposta;**
- 5) i lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità; per essi non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa di cui all'art. 4 delle legge in argomento.**

Inoltre la decorazione può essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al

lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tale caso si prescinde dall'età e dall'anzianità di lavoro.

REQUISITI RICHIESTI:

- a) essere cittadini italiani;**
- b) aver compiuto, alla data del 1° Maggio, il cinquantesimo anno di età;**
- c) essere stati occupati ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze anche di diverse aziende, purché il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Per la determinazione dell'accennata anzianità non costituiscono causa di interruzione le vicende che implicino successioni nella titolarità della azienda e trasformazione della medesima;**
- d) essersi particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.**

E' pertanto opportuno sottolineare, che con la decorazione di cui trattasi non si intende premiare la sola anzianità lavorativa, che non può essere considerata di per se stessa requisito sufficiente per il conferimento.

LE PROPOSTE POSSONO ESSERE PRESENTATE DA:

- 1) Aziende presso cui prestano la loro opera i lavoratori interessanti;**
- 2) Dalle Organizzazioni Sindacali e Assistenziali;**
- 3) Dagli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale dei Lavoratori;**
- 4) Dagli stessi lavoratori interessati.**

DOVE PRESENTARE LE PROPOSTE:

Presso le Direzioni Regionali del Lavoro o presso gli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno per i conferimenti da effettuare nell'anno successivo.

N.B. La Modulistica necessaria è scaricabile dal Sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Risorse Umane e Affari Generali – Divisione X – Ufficio Onorificenze.